



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)



UFFICIO DEL SINDACO

P.zza Avv. P. Miserendino, 1 – c.a.p. 90020 - Tel. 0921.558208 - Fax 0921.558218 -Cell. 368.7158253
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
E-mail: sindaco@comune.castellana-sicula.pa.it - Sito Web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

ORDINANAZA SINDACALE N° 112 del 3 ottobre 2019

Oggetto: Reiterazione dell'Ordinanza Sindacale n° 32 del 03/04/2019 e relativa modifica n° 34 del 04/04/2019, contingibili ed urgenti, emesse ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. per la prosecuzione dell'esercizio di gestione dell'impianto I.P.P.C. sito in C.da "Balza di Cetta", territorio del Comune di Castellana Sicula, discarica per rifiuti urbani non pericolosi, indifferenziati ed individuazione Commissario Straordinario della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione ed in gestione commissariale ex A.T.O. Palermo 6).

IL SINDACO DI QUESTO COMUNE

Premesso che:

- con D.D.G. (AIA) n° 385 del 09/06/2011 la Società "Alte Madonie Ambiente" S.p.A. - (Società in liquidazione ed in gestione commissariale, ex A.T.O. Palermo 6), è stata autorizzata alla gestione dell'IPPC (ex discarica consortile per rr.ss.uu. non pericolosi) sito in contrada "Balza di Cetta", territorio del Comune di Castellana Sicula, fino al 06 giugno 2021, giusta documento Prot. n° 15956 del 19/04/2018;
- i Comuni conferenti presso l'impianto sopra indicato sono autorizzati con D.D.S. n° 1290 del 29/09/2017, aggiornato con D.D.G. n° 1591 del 07/12/2019, emessi dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- in data 27 marzo 2019, con nota Prot. n° 13527, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando che il Presidente della Regione non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., per assicurare "la speciale forma di gestione", dava indicazioni agli Enti Locali competenti riguardo alla gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e per tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- nella succitata nota viene riportato che i Sindaci Metropolitan ed i Commissari Straordinari delle ex Province possono adottare ed emettere Ordinanze ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 19 della L.R. 08 aprile 2010, n° 9, nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità. Viene peraltro riportato che i Sindaci dei Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio rifiuti, ivi compreso il potere di Ordinanza ex art. 191 del D.lgs. n° 152/2006, ovvero ai sensi del T.U.E.L. ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, della L.R. n° 9/2010;

- la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (*S.R.R. - Palermo Provincia Est scarl*), costituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n° 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., dopo aver preliminarmente accertato, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza Presidenziale n° 6/Rif del 30/06/2016, lo stato delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che i Comuni, in forma singola o associata, avrebbe dovuto porre in essere le procedure per l'eventuale acquisizione dalla Società "Alte Madonie Ambiente" S.p.A. dell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, indifferenziati, sito in C.da "Balza di Cetta", territorio del Comune di Castellana Sicula;
- nella nota Prot. n° 039915 del 30/09/2019, emessa dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che richiama la succitata Direttiva, di cui alla nota Prot. n° 13527 del 27/03/2019, emessa dallo stesso Assessorato, sono date indicazioni tra cui quella che i Sindaci dei Comuni, che hanno adottato ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006, ordinanze contingibili ed urgenti, valutino la reiterazione delle stesse ordinanze, per assicurare la continuità del servizio rifiuti, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica per l'ambiente.

Tenuto conto che:

- l'efficacia semestrale dell'Ordinanza Sindacale n° 32 del 03/04/2019, contingibile ed urgente, emessa ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006, modificata con Ordinanza Sindacale n° 34 del 04/04/2019, ha avuto scadenza il 1° ottobre 2019;
- allo stato attuale permangono le condizioni che hanno determinato l'adozione ed il rilascio delle predette Ordinanze Sindacali;
- a tutt'oggi la normativa sulla "*Speciale forma di gestione*" dei rifiuti in Sicilia non ha avuto nessuna evoluzione e che conseguentemente non risultano assunti da parte dei preposti Organi sovracomunali dei provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, compresa la gestione del succitato impianto di smaltimento rifiuti e ne peraltro hanno provveduto alla nomina di Commissari Straordinari.

Preso atto che:

- a seguito della nota sindacale Prot. n° 11143 del 01/10/2019 di richiesta pareri, di cui al comma 3° dell'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006, inviata sia al Dirigente ASP Palermo che al Dirigente ARPA Palermo, è stato acquisito il parere sanitario reso dal medico Responsabile f.f. del Dipartimento di Prevenzione dell'U.O. Territoriale di Petralia Sottana (PA), giusta nota Prot. n° 1273 del 02/10/2019, introitata da questo Comune in pari data, mentre per le vie brevi un funzionario dell'ARPA, facendo riferimento a quanto precedentemente riportato nella nota ARPA con Prot. n° 17477 del 03/04/2019 ha evidenziato che in detta nota viene esplicitato che trattandosi di atti meramente amministrativi non si rilevano aspetti di competenza della stessa Agenzia per cui non è dovuto alcun parere di ARPA Sicilia per l'adozione della presente Ordinanza Sindacale.
- il Sindaco di questo Comune, avendo consultato i Soci della Società "Alte Madonie Ambiente" S.p.A. in Liquidazione ed in gestione Commissariale si è convenuto quanto segue:
 - dare mandato al Sindaco di Castellana Sicula di reiterare le predette Ordinanze Sindacali, contingibili ed urgenti, nelle more dell'individuazione del Soggetto gestore nelle forme di legge ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, attivando conseguentemente il potere di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato nella Direttiva in premessa menzionata nonché alla luce delle disposizioni riportate nella succitata nota Prot. n° 039915 del 30/09/2019, emessa dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

- di nominare come Commissario Straordinario della Società "Alte Madonie Ambiente" S.p.A. - (Società in Liquidazione ed in Gestione Commissariale, ex A.T.O. Palermo 6), per il semestre di efficacia del provvedimento relativo alla reiterazione di che trattasi, in sostituzione del rag. Carmelo Nasello, il *Dott. Santo CASTAGNA*, nato a Gangi (PA) il 09/12/1969 – cod. fisc. CST SNT 69T09 D907M.

Tenuto conto della situazione di criticità igienico-sanitaria ed ambientale che verrebbe a crearsi per un'eventuale interruzione del servizio di gestione dei rifiuti e soprattutto per un'eventuale interruzione dell'IPPC (ex discarica consortile per rr.ss.uu. non pericolosi) sito in contrada "Balza di Cetta", territorio del Comune di Castellana Sicula, con l'insorgere di inevitabili gravi ripercussioni ai Comuni conferenti in detta discarica.

Ravvisata, per le motivazioni sopra esposte, l'urgente necessità di reiterare le precedenti Ordinanze Sindacali.

Ritenuto che ricorrono i presupposti per reiterare ai sensi del comma 4, dell'art. 191 del D.lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. le precedenti Ordinanze contingibili ed urgenti, di già adottate, nel caso di specie, dal Sindaco di questo Comune, sede dell'impianto di IPPC (discarica per il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati) sopra indicata;

VISTI:

- la legge 07/08/1990, n° 241;
- l'articolo 15, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n° 225;
- l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'articolo 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l'articolo 191 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n° 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii.;

Il Sindaco di questo Comune, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, in forza delle precitate norme, in deroga agli artt. 15 e 19, comma 2 bis e comma 12 della L.R. n° 9/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra riportato e specificato.

ORDINA

1. ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., di reiterare gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n° 32 del 03/04/2019, contingibile ed urgente, e quelli dell'Ordinanza Sindacale di modifica n° 34 del 04/04/2019, emesse ai sensi del predetto articolo, per la prosecuzione dell'esercizio di gestione dell'impianto I.P.P.C. sito in C.da "Balza di Cetta", territorio del Comune di Castellana Sicula, discarica per rifiuti urbani non pericolosi, indifferenziati, per un periodo di efficacia di sei mesi a far data dal 01 ottobre 2019 e sino al 29 marzo 2020.
2. la modifica del punto n° 3 della succitata Ordinanza Sindacale n° 32 del 03/04/2019, come segue:
 - Di nominare per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale "Commissario Straordinario" della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. – (Società in liquidazione ed in gestione commissariale ex A.T.O. Palermo 6), in sostituzione del Rag. Carmelo Nasello, il *Dott. Santo CASTAGNA*, nato a Gangi (PA) il 09/12/1969 – cod. fisc. CST SNT 69T09 D907M, affinché garantisca la continuità

della gestione dell'impianto di che trattasi, avvalendosi, in nome e per conto dei Comuni Soci appartenenti all'ex A.T.O. Palermo 6, tra cui il Comune di Castellana Sicula, così come convenuto con Soci della società Alte Madonie Ambiente SpA, della struttura organizzativa in atto esistente (Società d'ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d'Ambito stessa e delle relative autorizzazioni, così da permettere la regolare prosecuzione della gestione dell'IPPC sopra indicato, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore nelle forme di legge.

3. la modifica del punto n° 5 della succitata Ordinanza Sindacale n° 32 del 03/04/2019, come segue:
- disporre l'esecuzione della presente ordinanza, nell'ambito delle rispettive competenze, a cura del *Dott. Santo CASTAGNA*, nominato con la presente provvedimento quale Commissario Straordinario della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. - (Società in liquidazione gestione commissariale ex A.T.O. Palermo 6);

DISPONE

- Di trasmettere la presente Ordinanza, con effetto di notifica:
- all'Albo Pretorio informatico di questo Comune;
 - al Commissario Straordinario (*Dott. Santo CASTAGNA*) della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A., il quale è onerato a trasmettere la presente Ordinanza ai Comuni conferitori dei rifiuti presso l'impianto di C.da Balza di Cetta in forza al D.D.S. n° 1290 del 29/09/2017, aggiornato con D.D.G. n° 1591 del 07/12/2018 emessi dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - al Presidente della *S.R.R. Palermo Provincia Est* per il tramite del succitato Commissario;
 - al Presidente della Regione Siciliana;
 - all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
 - all'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di P.U.;
 - al Prefetto di Palermo;
 - all'ASP di Palermo;
 - all'ASP di Petralia Sottana (PA);
 - al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
 - al Ministero della Salute;
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale.

Il Sindaco
f.to Francesco Calderaro